



ISTITUTO
"Proti Vajenti Malacarne"
Vicenza

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

L'Istituto "Proti - Vajenti - Malacarne", istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, fa parte del raggruppamento delle I.P.A.B. già concentrate nell'E.C.A. di Vicenza, a' sensi del regolamento dello stesso raggruppamento e del conseguente decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale Veneta.

Art. 2

Per la diretta vigilanza sul funzionamento amministrativo e gestionale dell'Istituto il Presidente, su designazione del Consiglio di Amministrazione del raggruppamento, delega un membro del Consiglio stesso, col titolo di Procuratore.

Art. 3

Il Procuratore:

- vigila sulla esatta osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, delle norme dettate dal Consiglio di Amministrazione per il corretto funzionamento dell'Istituto;
- riferisce al Presidente ed al Consiglio su tutto quanto concerne l'andamento dell'Istituto e propone i provvedimenti, gli interventi, le riforme che ritenga necessari ed opportuni;
- nei casi di assoluta e comprovata urgenza adotta, d'intesa col Segretario Generale, i provvedimenti che reputi di inderogabile necessità, riferendone al più presto al Presidente ed al Consiglio.

Il Procuratore, in caso di assenza o impedimento a svolgere le sue mansioni, deve darne tempestivo avviso al Presidente affinché venga provveduto, se del caso, alla sostituzione.

Art. 4

Chi sia interessato all'accoglimento presso l'Istituto "Proti V. M.", deve presentare personalmente domanda al Servizio Sociale dell'Ente.

Art. 5

Ogni domanda di ammissione, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti, verrà registrata su apposito protocollo.

Art. 6

1) **Requisiti indispensabili** per l'ammissione sono:

- a. **età non inferiore agli anni 60;**
- b. **residenza in Comune di Vicenza;**
- c. **disponibilità di mezzi di sussistenza propri, limitati ma che valgano a garantire il pagamento della retta, a meno che questa non sia assunta a carico di enti pubblici o di congiunti solvibili;**
- d. **buona condotta e non aver subito condanne penali per delitti dolosi;**
- e. **autosufficienza fisica e psichica ed esenzione dal bisogno di assistenza continuativa medica od infermieristica.**

2) **Costituiscono titolo di preferenza:** l'età avanzata; la nascita in Vicenza; il passato di onesto lavoro; l'essersi resi benemeriti della città.

3) A parità di condizioni sarà **preferito** il concorrente più anziano di età o che versi in condizioni di maggior abbandono o in situazione alloggiativa più precaria.

4) Fatti salvi i requisiti richiesti per l'ammissione, potrà essere data prelazione a quei concorrenti che rendano disponibile o libero un alloggio o una sistemazione già occupata di proprietà dell'Ente.



5) In casi particolari il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. potrà concedere deroghe, adeguatamente motivate, alle norme del presente articolo.

Art.7

Le domande di ammissione vengono previamente esaminate da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

La valutazione delle domande avverrà con criteri uguali sia per i richiedenti singoli che per le coppie. L'attribuzione dei punteggi per le coppie avverrà sommando il punteggio individuale di ciascuno e dividendolo per due.

La graduatoria finale sarà quindi unica, verrà recepita con delibera dal Consiglio di Amministrazione e ad essa si attingerà ogniqualvolta si renderà disponibile presso l'Istituto un appartamento

Art.8

L'effettivo accoglimento dell'ospite presso l'Istituto "Proti V. M." è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. che venga confermato, dal sanitario incaricato, che la persona nominata sia **immune da infermità o da affezioni invalidanti e da malattie contagiose o mentali** e che non sia, comunque, bisognosa di assistenza continuativa medica od infermieristica;
- b. che il nominato si **obblighi per iscritto all'osservanza delle norme del presente Regolamento;**
- c. che il nominato individui una persona che assuma per iscritto, prima della sua ammissione presso l'Istituto, l'obbligo di pagare la retta.

Art.9

La misura della retta - che rappresenta un quota corrispettivo dei servizi generali messi dall'Istituto a disposizione dell'ospite - viene determinata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione al costo dei servizi prestati, tenuto eventualmente conto della tipologia dell'alloggio messo a disposizione di ciascuno.

Le variazioni nella retta saranno comunicate in tempo utile agli ospiti, con circolare, prima della loro entrata in vigore.

Art. 10

Al momento dell'ingresso l'ospite corrisponderà, a titolo di **anticipazione**, una somma determinata dal Presidente di concerto con il Procuratore in misura non inferiore ad una mensilità della retta. Tale somma verrà depositata presso il tesoriere delle I.P.A.B. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'ospite e verrà restituita, al momento dell'uscita dall'istituto senza interessi e dietro esibizione della relativa quietanza, una volta liquidate e soddisfatte le eventuali pendenze anche in ordine alla buona conservazione dell'alloggio.

Art. 11

(abrogato)

Art. 12

A ciascun ospite (o coppia di coniugi, fratelli o sorelle) viene assegnato un alloggio, per suo uso esclusivo.

All'arredamento decoroso dell'alloggio deve provvedere l'ospite.

Rimane facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere al cambio degli alloggi, in caso di necessità. I componenti dell'arredamento devono essere conformi alle normative vigenti sulla sicurezza degli impianti ed in particolare i fornelli della cucina devono essere dotati del dispositivo di termocoppia.

Art. 13

L'ospite deve occupare personalmente l'alloggio messogli a disposizione e non può ospitare altra persona, qualunque sia il legame di parentela od amicizia ed anche per un periodo breve, salva espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.



Art. 14

L'ospite deve intestare a se stesso i contratti di utenza per energia elettrica, acqua e gas relativi all'alloggio assegnatogli e sostenere gli inerenti oneri per allacciamenti e consumi.

Art. 15

L'ospite deve utilizzare gli ambienti messi a disposizione in modo dignitoso, tenerli con cura e restituirli in buono stato d'uso al momento del rilascio.

L'ospite deve mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature che si trovano nell'alloggio a sua disposizione, curandone a sue spese l'ordinaria manutenzione.

Nel caso in cui gli interventi di manutenzione siano compiuti dalla Squadra di Manutenzione dell'Ente, saranno applicate le seguenti tariffe, rimosse unitamente alla retta alla prima scadenza successiva all'esecuzione dell'intervento:

- "diritto di chiamata" in fascia oraria lavorativa L.10.000;
- "diritto di chiamata" in fascia oraria di reperibilità L.30.000;

con l'aggiunta del rimborso delle spese vive sostenute dall'Ente per i materiali impiegati.

Art. 16

Nell'ambito dell'alloggio assegnatogli l'ospite non potrà apportare alcuna modifica ai locali, alle strutture, alle condutture ed alle apparecchiature, alcuna pittura muraria senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione.

Egli dovrà curare la pulizia degli ambienti messi a disposizione.

L'istituto provvederà, con proprio personale, a coadiuvare l'ospite nelle pulizie straordinarie a cadenza fissata dall'Amministrazione.

Art. 17

L'ospite consentirà tutti i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, di trasformazione, di sistemazione interna, ecc. che l'Amministrazione dovesse decidere di fare eseguire, qualunque siano il tipo o la durata dei lavori.

L'ospite consentirà, inoltre, ai rappresentanti dell'Amministrazione ed al personale addetto

all'Istituto di accedere all'alloggio assegnatogli, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 18

Gli ospiti godono di piena libertà di espressione e di comportamento, salvo il rispetto dei dettami della legge morale, delle regole di civile convivenza, delle norme che reggono - nell'interesse di tutti - la vita dell'istituto nel quale sono inseriti.

Nessuna opinione politica o pratica religiosa può essere loro imposta. Ognuno potrà usufruire dell'assistenza del ministro del culto cui appartiene.

Art. 19

L'ospite dell'istituto è impegnato:

- a) a tenere un comportamento corretto, dignitoso verso se stesso e rispettoso verso gli altri;
- b) ad osservare le regole dell'igiene, curare la pulizia personale e dell'alloggio assegnatogli, rispettare quella degli ambienti ad uso comune, vestire decorosamente;
- c) fare buon uso di tutto ciò che l'istituto gli mette a disposizione, evitando ogni sperpero, manomissione o rottura;
- d) a non svolgere attività remunerativa all'interno dell'istituto;
- e) ad adeguarsi a tutte le indicazioni o decisioni adottate dall'Amministrazione nell'interesse generale dell'istituto.

Art. 20

L'ospite inoltre deve:

- a) rifondere ogni danno procurato, anche per la sola negligenza, alle cose di proprietà dell'istituto o di altri ospiti o di terzi;
- b) avvisare il custode ogni qualvolta si assenti per qualche tempo dall'istituto e consegnare allo stesso la chiave dell'alloggio;
- c) non chiudersi nell'alloggio a chiavistello inserito o lasciando la chiave della porta esterna nella toppa;



- d) astenersi dal chiedere al personale quello che, per regolamento, esso non può fare e non offrire mance od omaggi al personale stesso;
- e) rivolgere richieste particolari, eventuali lagnanze o reclami esclusivamente al Segretario Generale o, se necessario, al Procuratore;
- f) far funzionare gli apparecchi audiovisivi a volume ridotto in modo da non dare disturbo agli altri ospiti specialmente nelle ore di riposo.

Art. 21

Non è consentito:

- a) installare alle finestre tende esterne di modello non autorizzato dall'Amministrazione;
- b) installare attrezzature ed oggetti all'esterno, antenne radiotelevisive comprese;
- c) stendere biancheria fuori dalle finestre o nelle logge;
- d) gettare o vuotare immondizie, rifiuti ed altro nelle logge e nei giardini;
- e) vuotare negli scarichi degli apparecchi igienici materie o cose che possono provocare l'otturazione o nuocere al buono stato degli scarichi;
- f) collocare sui davanzali delle finestre e delle logge vasi di fiori od altri oggetti, se non convenientemente assicurati in modo che non costituiscano pericolo per gli altri;
- g) tenere cani o gatti od altri animali, eccezion fatta per uccelli in gabbia.

Art. 22

Ciascun ospite ha facoltà di scegliere liberamente il proprio medico curante. Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a medico di sua fiducia il controllo sanitario degli ospiti.

Per il trattamento terapeutico gli ospiti possono chiedere le prestazioni dell'infermiera dell'istituto.

Art. 23

L'ospite che successivamente all'ingresso nella struttura dovesse subire una riduzione della propria condizione di autonomia tale da pregiudicare, a giudizio della U.O.D. (Unità Operativa Distrettuale) la permanenza nell'Istituto, dovrà attenersi al programma assistenziale alternativo predisposto dalla stessa U.O.D. attivata d'ufficio dall'Ente.

L'ospite godrà, assumendosi l'onere del pagamento della relativa retta di ricovero, di un titolo di preferenza per l'accesso alle altre strutture gestite dall'I.P.A.B..

La valutazione multidimensionale della persona, effettuata dalla U.O.D., vale come giudizio insindacabile.

Art. 24

L'Amministrazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che, senza sua colpa, possano derivare agli ospiti ed alle loro cose durante la loro permanenza in Istituto.

Art. 25

L'ospite ha diritto di dimettersi dall'istituto, dietro preavviso di un mese, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di dimettere un ospite - dietro preavviso di un mese - qualora questi:

- tenga cattiva condotta, o sia di grave disturbo agli altri ospiti;
- riporti condanna penale per delitti dolosi;
- si renda moroso nel pagamento della retta;
- sia gravemente inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento;
- abbia reso dichiarazioni non veritiere all'atto della domanda di ammissione o nei suoi allegati;
- rifiuti di attenersi al programma assistenziale alternativo predisposto dalla U.O.D. o intenda farlo con modalità difformi rispetto a quelle autorizzate dall'Ente.

Art. 27



L'Amministrazione potrà, inoltre, disporre di pieno diritto - e senza alcuna formalità giudiziaria - dell'alloggio per destinarlo ad un nuovo assegnatario:

- a) quando l'ospite abbia fatto conoscere l'intenzione di lasciare l'istituto, a mente dei precedente art. 25;
- b) in caso di decesso dell'ospite; rimanendo obbligati i suoi eredi a sgomberare l'alloggio entro il termine massimo di quindici giorni;
- c) allorché l'ospite abbia lasciato l'istituto da più di un mese senza averne data comunicazione o giustificata con motivo valido l'assenza;
- d) quando l'ospite, divenuto non autosufficiente, sia definitivamente trasferito presso l'infermeria dell'istituto « Trento » od altrove.

Art. 28

Al fine di realizzare la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione dell'Istituto è costituita la rappresentanza degli ospiti, formata da tre ospiti eletti per un biennio da tutti gli ospiti dell'Istituto, col compito di:

- fornire all'Amministrazione suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi;
- collaborare con l'Amministrazione, con gli ospiti e con il personale, al fine di stabilire rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione.

Per il funzionamento della rappresentanza degli ospiti sarà adottato apposito regolamento.

Art. 29

L'Istituto può dar vita ad iniziative culturali, ricreative, di assistenza sociale oltre che per gli ospiti anche per anziani, o altri cittadini, non in esso ospitati.

Art. 30

L'Istituto assicura agli ospiti che la desiderino l'assistenza religiosa del culto cattolico.

L'incarico di tale assistenza è affidato ad un sacerdote, denominato rettore spirituale -

designato dall'Ordinario diocesano ed accetto all'Amministrazione - con le modalità e l'onorario determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31

Il Rettore Spirituale celebra la S. Messa quotidiana nell'Oratorio dell'Istituto, senza obbligo di applicazione, e provvede alle altre funzioni religiose.

Egli ha cura dell'oratorio annesso all'Istituto e tiene in custodia i vasi ed arredi sacri di cui è consegnatario responsabile in conformità all'inventario che ne è fatto alla consegna.

Art. 32

In relazione ai compiti commissigli, e per la necessità del suo pronto intervento in ogni caso di richiesta, ed in qualsiasi momento, da parte di un ospite, il Rettore spirituale può alloggiare all'interno dell'Istituto. Di conseguenza può venirgli messo gratuitamente a disposizione un alloggio nell'Istituto stesso, rimanendo però a di lui carico gli oneri relativi ad allacciamenti e consumi di energia elettrica, acqua, gas per uso domestico e per riscaldamento.

In caso di assenza temporanea o impedimento egli deve darne avviso al Segretario Generale e provvedere alla sua supplenza, a sua cura, con altro sacerdote di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 33

I servizi amministrativi generali, di ragioneria, di economato, ecc. sono svolti dagli uffici centrali del raggruppamento I.P.A.B..

I servizi interni dell'Istituto sono svolti, invece, dal personale proprio dell'Istituto stesso.

Art. 34

La nomina e gli altri provvedimenti nei confronti del personale dell'Istituto spettano - a seconda delle competenze di legge, -



statutarie e regolamentari - al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Segretario Generale del Raggruppamento I.P.A.B. Il Segretario Generale è il capo del personale anche dell'Istituto "Proti - Vajenti - Malacarne".

Art. 35

Ai servizi dell'Istituto è addetto il personale di cui all'unità tabella organica.

Oltre al numero in essa indicato è in facoltà del Consiglio di Amministrazione di assumere temporaneamente altro personale in relazione al numero di ospiti di fatto presenti ed alle contingenti e variabili esigenze di assistenza e dei servizi gestiti dall'Istituto.

Art. 36

Il personale operaio deve provvedere, oltre che ai compiti previsti per il personale ausiliario dell'articolo seguente: alla piccola manutenzione delle attrezzature, delle apparecchiature (ascensore - montalettighe e depuratore compresi), degli impianti, inclusi quelli installati nei vari appartamenti occupati dagli ospiti; alla conduzione ed alla piccola manutenzione della centrale termica, alla regolazione della illuminazione delle scale, delle logge, dei luoghi comuni, alla cura dei giardini, ecc.

Un operaio espleta anche le mansioni di sorveglianza all'ingresso principale dell'Istituto durante l'orario di apertura del portone esterno, curando la vigilanza sull'entrata ed uscita degli ospiti e visitatori, rispondendo alle chiamate telefoniche ecc.

In caso di sua assenza ed impedimento, e comunque a periodi alternati, le mansioni di cui immediatamente sopra sono espletate dall'altro operaio. In relazione ai compiti loro commessi - e per la necessità di immediata presenza, in qualsiasi momento in caso sia di bisogno di qualche ospite come di intervento tempestivo sulle attrezzature e sugli impianti - gli operai sono tenuti ad alloggiare all'interno dell'Istituto ove, comunque, almeno uno di loro deve essere fisicamente presente nell'arco delle intere 24 ore della

giornata e per ciascun giorno dell'anno, domenica e festività comprese,

Di conseguenza viene messo gratuitamente a disposizione di ciascun operaio, per lui e per la sua famiglia, un alloggio dell'Istituto stesso, rimanendo però a carico di ognuno gli oneri relativi ad allacciamenti e consumi di energia elettrica, acqua, gas per uso domestico e per riscaldamento.

Art. 37

Il personale ausiliario, oltre che curare la pulizia delle logge, delle scale, dei luoghi comuni, e svolgere i servizi gestiti dall'Istituto presta nei limiti del possibile aiuto domestico agli ospiti, li coadiuva nelle pulizie straordinarie od in altre necessità personali contingenti.

Art. 38

Il servizio di assistenza infermieristica - ove gli ospiti non possano usufruire di quello domiciliare espletato dal Comune o dall'U.L.S.S., - può essere affidato dalla Amministrazione od a mezzo di incarico professionale o con prestazione a orario limitato.

Art. 39

Il personale è tenuto a mantenere un contegno corretto, ad usare modi urbani nei confronti degli ospiti, a presentarsi all'esecuzione dei compiti a ciascuno affidati con diligenza e premura.

Nessuno può ricevere prestiti di roba o di denaro né accettare, o tantomeno richiedere, mance, compensi o regali da parte degli ospiti.

Art. 40

I diritti e i doveri, il trattamento economico e normativo del personale addetto all'Istituto sono disciplinati - oltre che dalle disposizioni del presente regolamento - dalle norme contenute nel regolamento delle I.P.A.B. già concentrate nell'E.C.A. di Vicenza.



Art. 41

E' fatto assoluto divieto al personale operaio ed ausiliario di ricevere in custodia valori di qualsiasi genere di proprietà degli ospiti.

Art. 42

Sono altresì disponibili, all'interno dell'Istituto, due mini alloggi arredati (ex lavanderie) chiamati appartamenti A e B. L'assegnazione di tali sistemazioni è di competenza del Consiglio di Amministrazione del Raggruppamento Ipab di Vicenza, con parere conforme del Procuratore ai Proti. Tali ospiti non usufruiscono né dei servizi generali né particolari erogati dall'Istituto Proti; in particolare non hanno titolo a fruire delle prestazioni di cui agli art. 23-28-30-35-36-37-38 del presente regolamento.

Sono tenuti, invece, a rispettare in toto le norme previste nel medesimo regolamento.

All'atto dell'ammissione dovrà essere raccolta esplicita adesione anche a questo articolo.

Tabella organica

posti	Posizione di lavoro	livello
2	Operaio qualificato	3°
4	Ausiliario di assistenza	3°